12

(1)

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Considerando che i motivi che determinarono il nostro augusto predecessore a sopprimere alcuni ordini religiosi colla legge de' 13 di febbrajo 1807, hanno tuttavia luogo per le istituzioni religiose ancora esistenti;

Considerando che la soppressione degli Ordini possidenti che esistono ancora, è imperiosamente richiesta dalle circostanze; e che debba farsi non solo senza danno degl' individui che gli compongono, ma anzi con migliorare per quanto è possibile la loro sorte, accordando loro quelle pensioni che permettono i bisogni dello Stato e la quantità de' beni che al medesimo vengono ad incorporarsi;

Visto il rapporto del gran Giudice nostro Ministro della giustizia e del culto, e del nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Sono soppressi in tutto il regno i seguenti ordini religiosi

Domenicani, comprese le loro riforme, cioè Gavoti, e della Sanità,

Minori conventuali,

a Ter.

Terzo Ordine di S. Francesco,
Paolotti, o Minimi di S. Francesco,
Carmelitani calzati,
Carmelitani scalzi,
Frati del Beato Pietro da Pisa, detti Bottizzelli,
Serviti,
S. Giovanni di Dio,
Trinitarj della mercede, spagnuoli e italiani,
Agostiniani calzati,
Agostiniani scalzi,
Di S. Spirito, o sia Silvestrini,
Basiliani,
Teatini,
Cherici minori regolari,
Crociferi,
Cherici della Madre di Dio,
Bernabiti,
Somaschi,
Rocchettini, cioè Lateranensi, e del Salvatore.

2. Tutte le proprietà appartenenti a' detti Ordini sono riunite al demanio dello Stato. I creditori su queste proprietà diverranno creditori dello Stato, ed avranno diritto al pagamento a norma de' regolamenti generali.

3. I frati spedalieri di S. Giovanni di Dio continueranno a vivere in unione nelle case che attualmente occupano, per essere impiegati secondo il loro instituto. Conserveranno a quest' oggetto tutto ciò che esiste nelle loro ca-

case e chiese ; e godranno delle pensioni qui appresso fissate .

4. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile a' religiosi scolopj fino all'organizzazione dell' istruzione pubblica .

5. I religiosi degli Ordini compresi nell' articolo 1 per tutto il dì 15 d' ottobre prossimo usciranno da' monisteri , e deporranno l'abito dell' Ordine , salve le eccezioni contenute negli art. 3 e 4 . I Sacerdoti e gli altri ordinati *in sacris* vestiranno l' abito di preti ; formeranno parte del clero secolare ; e potranno concorrere alle porzioni laiche , a' beneficj ed a qualunque carica ecclesiastica .

6. I religiosi soppressi col presente decreto conserveranno i mobili ed effetti di loro proprietà o uso personale . I mobili appartenenti alla comunità saranno divisi ugualmente fra i religiosi , senza distinzione di sacerdote , o laico . Sorgendo discordia nella divisione , essa sarà fatta da due periti destinati dalle autorità incaricate della soppressione .

Non sono compresi in questa disposizione , i metalli , le cose preziose , i quadri , le biblioteche , gli archivj e simili oggetti di arte o di museo , gli arredi sacri , le macchine , i vasi ed altri utensilj esistenti nelle spezierie , cantine , trappeti e simili .

7. I religiosi ordinati *in sacris* godranno di una pensione di annui ducati 96 : i laici , di annui duc. 48 . Queste pensioni saranno pagate senza niuna deduzione sotto qualunque ti-

tolo, di quadrimestre in quadrimestre.

8. I religiosi precedentemente soppressi seguiranno a riscuotere gli antichi assegnamenti, ma colla deduzione del quinto, a cui corrisponderebbe la contribuzione fondiaria.

9. Nel caso che alcuni religiosi sieno ammessi a partecipare nelle loro chiese, o ricevano altro beneficio ecclesiastico, avranno luogo le disposizioni de' decreti de' 28 settembre 1807 e 5 febbrajo 1808 relativamente alle pensioni.

10. Il primo trimestre della pensione sarà pagato a' religiosi al momento che usciranno dal monistero, e comincerà a correre dal primo del prossimo ottobre.

Dal primo di gennajo venturo le pensioni saranno loro pagate dalla cassa delle rendite: ma il Ministro delle finanze darà le disposizioni perchè i pensionisti sieno soddisfatti nelle provincie ove avranno il loro domicilio.

11. I fondi necessarj per lo pagamento delle dette pensioni saranno versati nella cassa delle rendite sul prodotto de' reali demanj, di cui i beni de' monisteri soppressi debbono far parte.

12. Il pagamento non sarà soggetto ad altra formalità, che all'esibizione del certificato di pensione che il Ministro delle finanze farà spedire a norma de' regolamenti generali, ed alla presentazione del certificato di vita, in dorso del quale sarà fatta la quitanza. Questi certificati saranno esenti da bollo e da registro. Il registro verrà accordato *gratis* sotto la

so-

sola risponsabilità del sindaco del domicilio del pensionista.

13. Il pensionista che cangerà di domicilio, è tenuto di farne pervenire la dichiarazione al Ministro delle finanze, per mezzo dell' Intendente della provincia del nuovo domicilio, due mesi prima della scadenza del quadrimestre corrente. Il Ministro delle finanze darà gli ordini per lo pagamento nel nuovo domicilio ne' termini dell'articolo 10.

14. In caso di morte del pensionista, il sindaco ne preverrà il ricevitore incaricato del pagamento, il quale lo casserà dallo stato delle pensioni, e ne renderà conto al Ministro delle finanze.

15. La soppressione sarà eseguita sotto gli ordini e la vigilanza degl' Intendenti. Ciascun di loro nel giorno che riceverà il presente decreto, farà formare lo stato delle corporazioni religiose della sua provincia che dovranno essere soppresse; e chiamerà presso di sè il presidente del tribunale di prima istanza, il regio procuratore presso il medesimo ed il direttore de' demanj, affine di regolare di concerto con loro le misure da prendere per le diverse soppressioni.

16. Dopo aver preso l'avviso de' nominati funzionarj, l' Intendente affiderà l' incarico della soppressione a persone di sua fiducia. Queste si potranno scegliere tra le autorità civili del luogo, e tra i membri del Consiglio provinciale o distrettuale, e del decurionato. Gl'

incaricati di ogni soppressione dovranno essere al numero di tre, uno de' quali sarà, per quanto sia possibile, un agente de' demanj. Il sindaco, ed in caso d'impedimento, un eletto sarà chiamato per assistere alla soppressione; e firmerà tutti gl'inventarj, processi verbali ed altri atti che occorreranno.

Gli stessi incaricati potranno procedere alla soppressione di più monasteri; nel solo caso però che sieno situati nella stessa Comune, o quando l'Intendente crederà che non possa risultarne nè ritardo nelle operazioni, nè inconvenienti per gl'interessi del Governo.

17. Gl'incaricati si trasferiranno sopra luogo; si faranno esibire tutte le scritture e titoli, sia di crediti, sia di obblighi e di pesi, i registri e i conti di amministrazione; gli riuniranno in luogo sicuro; e gli chiuderanno sotto suggello. Faranno lo stesso per lo denaro contante e le derrate esistenti ne' monasteri, e pe' mobili di argento ed altri effetti preziosi; e metteranno anche i suggelli sulle porte de' luoghi, ove son rinchiuse le biblioteche, i quadri ed altri oggetti riserbati allo Stato, lasciando liberi gli appartamenti occupati da' religiosi.

18. Il giorno appresso faranno lo stato de' religiosi di ciascun monistero, col loro nome, età, patria, stato nella religione, epoca della loro professione, e luogo ove dichiareranno di voler fissare la loro residenza dopo l'uscita dal monistero.

Sulle basi di questo stato essi preleveranno

del danaro contante e delle derrate trovate ne' monisteri, e rimetteranno a' membri della corporazione soppressa una quantità sufficiente a farli continuare a vivere in comunità fino al 1 del prossimo ottobre. Questa non potrà essere maggiore del doppio della pensione fissata nell' art. 7 del presente decreto.

19. Gl' incaricati procederanno in seguito alla levata de' suggelli, e faranno di tutti gli oggetti esistenti nel monistero sette inventarj dettagliati e distinti, cioè

1.° di tutti i titoli, scritture, libri di conti ed altre carte relative alle proprietà e rendite ed agli obblighi e pesi del monistero:

2.° degli arredi ed oggetti del servizio del culto:

3.° de' libri, quadri ed oggetti di scienze ed arti:

4.° del danaro contante, degli utensilj di argento, di altri oggetti preziosi, e di tutt' i mobili riserbati allo Stato:

5.° delle derrate di ogni specie riserbate allo Stato dopo la prelevazione ordinata nell' articolo precedente:

6.° de' mobili ed effetti che servono all' uso de' religiosi, e che debbono esser loro lasciati in proprietà:

7.° de' locali con una esatta descrizione.

Ciascuno di questi inventarj conterrà la valutazione approssimativa degli oggetti che vi sono compresi.

20. Tutt' i libri, registri e conti di ammi-

ni-

nistrazione saranno chiusi e vistati dagl' incaricati colle loro firme. Sopra questi documenti, e su i titoli di cui i commissarj avran fatto inventario, e sulle dichiarazioni de' superiori e procuratori de' monisteri, essi formeranno due stati separati di tutto ciò che compone la proprietà de' monisteri. Il primo conterrà tutti gl' immobili coll' indicazione del luogo della loro situazione, della loro estensione, del nome dell' affittatore, se ve ne sia, e della fine dell' affitto, del loro prodotto, dell'epoca in cui i prodotti saranno percepiti, della contribuzione fondiaria, e di tutti gli altri pesi intrinseci. Il secondo stato indicherà tutti i crediti, censi ed altri diritti, coll' indicazione del nome e del domicilio del debitore o reddente, della situazione della proprietà gravata o ipotecata a profitto del monistero, della natura del credito o diritto, del capitale, del prodotto annuo, dell' epoca della prestazione, e del termine del pagamento del capitale, ove debba seguirne la restituzione.

Questi due stati saranno formati, per quanto sarà possibile, su i modelli di quelli che l'amministrazione de' demanj ha fatto formare per la descrizione de' beni dipendenti della medesima.

21. Dell' inventario, tanto de' mobili, quanto degl' immobili, egualmente che dello stato de' religiosi saranno fatte tre copie firmate da tutti gl' incaricati; una per essere depositata all' Intendenza; una per restare presso il direttore

re de' demanj della provincia, la terza per essere inviata da lui all' amministrazione, la quale ne farà pervenire una copia al Ministro delle finanze.

L' Intendente invierà al Ministro del culto ed a quello dell' interno l' estratto di quest' inventario, per loro indicare il numero e la natura de' locali; per far conoscere al primo gli arredi ed oggetti del culto; ed all' altro i libri, quadri ed oggetti di scienze ed arti. Egli invierà nello stesso tempo al Ministro del culto lo stato de' religiosi.

22. Gli arredi ed effetti destinati al culto, del pari che le biblioteche, quadri ed altri oggetti di scienze ed arti, e tutti gli altri mobili riserbati allo Stato, che si lasceranno ne' monisteri, egualmente che i locali de' monisteri medesimi saranno messi dagl' incaricati sotto la custodia del sindaco e di uno de' principali proprietarj del luogo, i quali ne rimarranno risponsabili fino a che il Governo non ne abbia disposto. Niuno potrà ricusare d' incaricarsi di questa sorveglianza. Gl' incaricati subitochè avranno terminato la loro operazione, rimetteranno tutte le carte, scritture, documenti e registri di contabilità a' direttori de' demanj, esigendone ricevuta che resterà unita all' inventario.

23. Il danaro che resterà disponibile dopo la prelevazione ordinata dall' art. 18, sarà versato nella cassa del ricevitore de' demanj del luogo. Le derrate che rimarranno egualmente

te disponibili, del pari che i mobili riservati allo Stato, tranne gli oggetti preziosi, gli effetti del culto e delle arti e scienze, saranno venduti all'incanto colle regole stabilite, ed il prodotto sarà versato nella cassa del ricevitore de' demanj.

24. Gli argenti e tutti gli altri oggetti preziosi saranno inviati all'Intendente, il quale gli spedirà in Napoli al governatore del banco di Corte, con uno stato che contenga l'indicazione della loro natura, del peso e del valore, facendo pervenire nel tempo stesso il doppio di questo stato al Ministro delle finanze.

25. Il direttore de'demanj in ricevere gli stati degl'immobili, de'crediti e diritti di ciascun monistero soppresso, ne invierà un estratto da lui certificato a' rispettivi ricevitori, con ordine di prendere immediatamente possesso degli oggetti che vi sono descritti.

26. Il ricevitore prenderà egualmente possesso di qualunque altra proprietà o credito esistente nel suo circondario, ed appartenente ad un monistero soppresso, quantunque non si trovasse descritto nell'estratto rimessogli dal direttore. A quest'oggetto egli si concerterà col sindaco del Comune, il quale visterà tutti gli atti, per dinotare che non vi sia alcuna opposizione alla pretensione del ricevitore. Ne darà contemporaneamente avviso al direttore.

27. Le raccolte pendenti ne' beni de' quali i ricevitori prenderanno possesso, saranno ven-

dute all' incanto colle formalità prescritte dalla legge e regolamenti.

28. Se dopo la pubblicazione del presente decreto un ricevitore avesse notizia che esistano nel suo circondario delle raccolte appartenenti ad una corporazione soppressa, e che fossero esposte a deteriorare, anche prima di ricevere l'ordine di prenderne possesso, egli richiederà al giudice di pace del luogo l' autorizzazione di farle vendere all'incanto. Il giudice non potrà negarla.

29. I superiori e procuratori de' monisteri soppressi che avranno nascosto o lasciato sottrarre qualche porzione delle proprietà devolute allo Stato, saranno privati di ogni pensione.

I mobili e gli effetti lasciati a' religiosi diverranno loro proprietà, tostochè l' Intendente, dietro l'avviso del direttore de' demanj, ne avrà approvato lo stato.

30. Ogni quitanza o ricevuta di pagamento fatta per anticipazione a' religiosi da' loro coloni, locatarj, o reddenti de' beni riuniti allo Stato, è dichiarata nulla.

31. I Ministri dell'interno e del culto ci presenteranno di accordo lo stato de' locali de' monisteri soppressi. Sul loro rapporto e sulle proposte degli altri Ministri Noi fisseremo la destinazione di questi locali, secondo i bisogni de' dipartimenti rispettivi. Il Ministro dell' interno ci proporrà la destinazione delle biblioteche ed altri oggetti delle arti e scienze; ed il Ministro del culto quella degli arredi sacri ed al-

tri effetti del culto, onde destinargli alle chiese che ne hanno bisogno.

32. Il Ministro del culto darà gli ordini perchè, pendente la soppressione e dopo della medesima, i santuarj di speciale venerazione del popolo, e le chiese coadjutrici delle Cure non restino mai chiuse, e vi si seguano ad esercitare tutte le solite sacre funzioni.

33. I nostri Ministri, ciascuno per la parte che lo risguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 7 Agosto 1809.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, firm. PIGNATELLI.

VA1 1521941